

finalizzati alla definizione di modalità di verifica, riconoscimento e certificazione del percorso formativo seguito dai singoli apprendisti nel settore.

ABI auspica che l'esempio della Lombardia, che si segnala per tempestività ed efficacia nel quadro della riforma Biagi, sia seguito nelle altre Regioni con le quali sono già stati attivati gli opportuni contatti per assicurare il pieno funzionamento del sistema, con reciproco beneficio delle imprese e dei giovani in cerca di prima occupazione.

Giorgio Mieli

Responsabile Area sindacale e lavoro – ABI

### 1. Apprendistato (*segue*)

#### Lo stato di attuazione della disciplina dell'apprendistato a livello regionale e i percorsi di sperimentazione

**Sommario:** **1.24.** Apprendistato. Le prime leggi regionali di Marche, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia ed i regolamenti di attuazione. – **1.25.** I percorsi di sperimentazione: a) l'apprendistato professionalizzante. – **1.26.** *Segue:* b) l'apprendistato per l'alta formazione.

**1.24.** Pensato per incentivare la dotazione di capitale umano delle aziende il nuovo contratto di apprendistato è entrato a regime a macchia di leopardo nelle diverse regioni. Il quadro regolamentare disomogeneo (per una rassegna si veda  *Boll. Adapt*, 2005, n. 50) si spiega in ragione della competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia.

La Regione Marche ha per prima emanato una disciplina organica dell'apprendistato. La l.r. 25 gennaio 2005, n. 2, *Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro* (in  *Boll. Adapt*, 2005, n. 2), ha previsto all'art. 17 che i profili formativi delle tre tipologie di apprendistato vengano predisposti dalla Giunta regionale, in accordo con i diversi attori istituzionali e sociali richiamati rispettivamente dagli artt. 48, 49, 50, d.lgs. n. 276/2003. Con le medesime modalità, si specifica, verranno definiti i criteri di riconoscimento e di certificazione delle competenze (per l'apprendistato professionalizzante) e la durata del contratto (per l'alto apprendistato). Inoltre, in controtendenza rispetto a quanto disposto dal legislatore statale, la legge regionale prevede che "la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, *esternamente all'azienda*". Sulla regola appena citata si fonda, peraltro, la contestazione di illegittimità costituzionale formulata dal Governo con ricorso del 15 aprile 2005, n. 46 (in  *Boll. Adapt*, 2005, n. 18).

In ottemperanza alla legge regionale, la Giunta ha adottato una delibera (in  *Boll. Adapt*, 2005, n. 34) che recepisce un'intesa con le parti sociali sull'apprendistato professionalizzante, determinando la regolamentazione della formazione (formazione formale, capacità formativa interna, piano formativo individuale, *tutor* aziendale, certificazione), nonché le procedure per l'approvazione dei profili formativi. Alla Regione spetta esaminare i profili formativi proposti congiuntamente dalle parti sociali e riceverli tramite delibera di Giunta, anche apponendo modifiche o integrazioni ove ritenuto opportuno. Fino ad oggi sono stati approvati i profili formativi dei settori terziario distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa, turismo, edile, metalmeccanico, tessile, creditizio, rendendo così possibile in questi settori l'assunzione in apprendistato.

La Regione Toscana ha, invece, emanato la l.r. 1° febbraio 2005, n. 20 (in  *Boll. Adapt*, 2005, n. 9), che modifica la l.r. n. 32/2002, *Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professio-*

nale e lavoro, aggiungendovi gli artt. 18-bis e 18-ter in tema di apprendistato. In un'ottica generale di implementazione della formazione in apprendistato, la legge individua gli obiettivi qualificanti la stessa; è poi disposto che attraverso regolamento, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, vengano disciplinati i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per tutte le tre tipologie di apprendistato.

Avverso il provvedimento legislativo toscano è stato presentato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ricorso per illegittimità costituzionale 18 aprile 2005, n. 45 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 18). Il ricorso fa leva su quanto sancito dalla sentenza della C. Cost. n. 50/2005 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 4), che riconduce la formazione aziendale alla competenza della legge dello Stato, in quanto inclusa nella disciplina del rapporto di lavoro. Un altro punto ritenuto critico da parte dell'Istituzione ricorrente riguarda poi la devoluzione da parte della legge regionale al regolamento attuativo del compito di disciplinare i profili formativi e le modalità di erogazione della formazione, senza il coinvolgimento delle Parti sociali. Infine, oggetto di contestazione è anche la mancata previsione della partecipazione delle amministrazioni statali (Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca), mediante intese, al processo attuativo dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Il regolamento n. 1/2005, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 6), di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di attuazione della l.r. n. 32/2002), formula alcune disposizioni utili per la comprensione della formazione in apprendistato, come quelle riguardanti il piano formativo individuale, le funzioni del tutore aziendale, il sistema della certificazione dell'attività formativa ed il riconoscimento dei crediti formativi. È stabilito, poi, in difformità dalle norme statali che affidano alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di erogazione della formazione, che la Giunta regionale definisca i criteri organizzativi dell'attività formativa esterna e le modalità di registrazione della stessa nel libretto formativo, mentre alle Province è attribuito un ruolo di programmazione, da adempiere mediante la redazione di un piano annuale per la formazione, previa consultazione con la Commissione regionale tripartita.

Attuando quanto sancito dal regolamento in termini di competenza della Giunta nella definizione dei profili formativi, così come nella definizione delle modalità dell'organizzazione della formazione esterna e di registrazione, la Regione Toscana è intervenuta di recente per il solo apprendistato professionalizzante con delibera di Giunta 21 marzo 2005, n. 427 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 11), rinviando, per ciò che concerne i profili formativi, al Repertorio regionale delle professioni.

La l.r. Friuli Venezia Giulia, 9 agosto 2005, n. 18 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 30) stabilisce che la Giunta regionale si attivi entro novanta giorni per regolare gli aspetti formativi delle tre tipologie di apprendistato, con la partecipazione dei diversi attori istituzionali e sociali previsti dallo stesso d.lgs. n. 276/2003. La legge dispone alcuni criteri in ordine alla regolamentazione della formazione, in particolare per quanto concerne la formazione formale, intesa come momento verificabile volto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, svolta in luogo distinto da quello finalizzato alla produzione di beni o servizi. In ordine alla figura del *tutor*, è stabilito che questi dovrà essere formato mediante percorsi della durata non inferiore a quella stabilita dalla Regione ed eventualmente a quella più elevata prevista dalla contrattazione collettiva.

La Regione Emilia Romagna ha emanato la l. n. 17/2005, che si occupa di apprendistato agli artt. 27-31 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 30; per un commento puntuale si rinvia a P. TIRABOSCHI, *Apprendistato professionalizzante in Emilia Romagna: tra regolamentazione regionale e contrattazione collettiva*, che precede in questo *Osservatorio*), devolvendo

alla Giunta regionale il compito di predisporre, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione tripartita, gli aspetti formativi del contratto, privilegiando, per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il sistema integrato di formazione professionale e istruzione operativo nella Regione, attraverso l'intesa con il Ministero del lavoro ed il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Per l'apprendistato professionalizzante la formazione formale, ove impartita sul luogo di lavoro, deve essere svolta in una situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Sono promosse da parte della legge regionale sperimentazioni di apprendistato per l'alta formazione, attuate dalla Giunta regionale attraverso intese con le istituzioni formative e con soggetti accreditati dalla Regione, o che comunque rilascino diplomi riconosciuti a livello nazionale ed europeo, nonché con le Parti sociali, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le stesse.

In ordine all'apprendistato professionalizzante è intervenuta una delibera di Giunta che attua quanto disposto dall'atto legislativo di cui sopra. Essa dispone, oltre che in merito all'individuazione dei requisiti del Piano Formativo individuale, alla comunicazione ai Centri per l'impiego competenti e ai contributi regionali alla formazione, un rinvio al Sistema Regionale delle Qualifiche. Pertanto, in questa Regione è attualmente possibile assumere in apprendistato professionalizzante, qualora la contrattazione collettiva di settore abbia adottato clausole attuative dell'istituto (vedi anche la risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Interpello dell'Unionapi regionale, in *Boll. Adapt*, 2005, n. 36).

Da ultima è intervenuta la legge regionale della Puglia del 16 novembre 2005 n. 13 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 45, e a commento v. E.C. SCHIAVONE, *La legge regionale sull'apprendistato pugliese: note critiche*, che precede in questo *Osservatorio*), che ha individuato una disciplina dell'apprendistato professionalizzante per molti aspetti contraddittoria rispetto alla normativa dettata dal legislatore statale. È innanzitutto previsto un monte ore di formazione formale che dipende dalla durata del contratto e che va ben al di sopra del minimo fissato dal legislatore statale (120 ore annue), oscillando da un minimo di duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale ad ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni. Inoltre, determina anche in quale percentuale il tipo di formazione trasversale deve essere erogata in ciascun periodo di apprendistato, in questo modo definendo ciò che spettava per legge alla contrattazione collettiva. Peraltro, decisamente in senso contrario alle previsioni del d.lgs. n. 276/2003, la Regione Puglia predilige che la formazione formale si svolga prevalentemente all'esterno dell'azienda. Altra peculiarità della legge *de qua* consiste nell'obbligo per l'impresa di trasmettere il Piano formativo individuale al Centro per l'impiego competente entro cinque giorni dalla stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante, quasi a voler riprendere la norma dell'art. 2, l. n. 25/1955, abrogata dal d.lgs. n. 276/2003, che disponeva l'obbligo della comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per ottenere l'autorizzazione ad assumere l'apprendista.

In ordine alle competenze del *tutor* aziendale la legge rinvia alle disposizioni del dm 28 febbraio 2000.

La legge regionale dispone inoltre una soluzione di incentivo finanziario, senza superare le soglie stabilite in materia di aiuti di Stato, ai datori di lavoro che intendano assumere l'apprendista con contratto a tempo indeterminato.

**1.25.** Per quanto riguarda la fonte attuativa nei percorsi sperimentali dell'apprendistato professionalizzante, vanno innanzitutto considerati quei provvedimenti (delibere di Giunta) che hanno approvato accordi raggiunti tra Regione e Parti Sociali, e che dunque hanno previsto il coinvolgimento di queste ultime ai sensi di quanto disposto dal legislatore nazionale *ex d.lgs. n. 276/2003*; è il caso dei provvedimenti adottati in Abruzzo (in *Boll.*

*Boll. Adapt*, 2005, n. 5 e n. 29), in Piemonte (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 12), in Veneto (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 4), in Valle D'Aosta, nella Provincia di Trento, in Sicilia (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 12), anche se in tale ultimo caso il provvedimento ha valenza meramente programmatica (per un'analisi dettagliata dei provvedimenti sovraindicati si rinvia ai contributi segnalati in L. CAROLLO, *Il lungo processo per la messa a regime del nuovo apprendistato*, che precede in questo *Osservatorio*, spec. § 4).

Altro contesto in cui è stato dato ampio spazio di dialogo tra Regione e Parti sociali è quello lombardo, nel quale è stato all'uopo stipulato un protocollo d'intesa (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 2) per il solo settore terziario, distribuzione e servizi (sul quale, ampiamente, L. INSABATO, *Apprendistato in Lombardia: osservazioni critiche sulla delibera della Regione Lombardia n. 7/19432 del 19 novembre 2004*, in *Boll. Adapt*, 2005, n. 6, e M. BERNASCONI, *Brevi note sul modello lombardo di sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante nel settore Terziario della Distribuzione e dei Servizi*, in *q. Rivista*, 2005, n. 3, 839).

Diversamente la Regione Lazio ha stabilito mediante delibera di Giunta n. 350/2005 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 14) l'intervento integrativo delle Parti sociali a livello settoriale per definire ed aggiornare i profili formativi. È stato così siglato l'accordo tra la Regione e Parti sociali del settore turismo (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 14).

Anche la Regione Umbria è intervenuta direttamente con delibera (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 7), ad oggi attuata da un accordo riguardante il settore terziario tra Regione e Parti sociali (G. FALASCA, *Regione Umbria: accordo per apprendistato professionalizzante nel terziario*, in *GLav*, 2005, n. 30, 21).

Infine, la Regione Puglia ha adottato una delibera di Giunta che però ha ancora valenza programmatica (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 11).

**1.26.** Per quanto concerne la messa a regime dell'istituto si segnala che nella Regione Veneto sono stati già presentati progetti da parte delle Università di Padova e Venezia (entrambi in *Boll. Adapt*, 2004, n. 33), ed inoltre si sono registrate iniziative delle Parti sociali del settore terziario (in *Boll. Adapt*, 2004, n. 48) e del settore edile che, attraverso rispettivi accordi, hanno avviato sperimentazioni dell'istituto; inoltre sono state avviate le esperienze della Regione Lombardia (in *Boll. Adapt*, 2004, n. 43, e in *Boll. Adapt*, 2005, n. 28), della Regione Piemonte (in *Boll. Adapt*, 2004, n. 48, e in *Boll. Adapt*, 2005, n. 51), dell'Emilia Romagna, arricchita peraltro da una delibera di Giunta regionale che approva un accordo intercorso tra Regione, Università e Parti sociali e da un accordo interconfederale territoriale (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 6 e n. 23). Anche la Regione Toscana ha avviato una sperimentazione con delibera di Giunta (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 3), che recepisce un Protocollo di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (consultabile in *GLav*, 2005, n. 5, n. 12).

## **2. Infortunio sul lavoro**

### **Gli infortuni sul lavoro in Italia: i dati Inail sul 2004**

**2.1.** Il 28 aprile 2005, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza, l'Inail ha pubblicato un documento che esamina l'andamento statistico degli infortuni in Italia nel corso del 2004 (in *Boll. Adapt*, 2005, n. 21). Riguardo al quadro generale, l'analisi conferma la tendenza al ribasso del numero di infortuni, compresi quelli mortali, registrata a partire dal 2002 in tutti i settori di attività. È interessante rilevare che i dati disaggregati per zone geografiche indicano come la frequenza degli infortuni si concentri in maniera prevalente (il 45% del totale nazionale) nelle Regioni del Nord, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tuttavia, l'Istituto ricorda che tale dato è forte-